

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture*

Parere n. 118

del 22.11.2007

PREC223/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI Ferri Simone s.r.l./CA.LGEA Costruzioni s.r.l. – bonifica rete idrica zona Serbatoio San Luigi – Monterotondo. S.A. ACEA s.p.a.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 21.3.2007 l'ACEA s.p.a. ha bandito l'appalto indicato in oggetto, per un importo complessivo a base d'asta di €1.267.680,00, categoria prevalente OG6, classifica IV.

In data 25 maggio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa mandataria Ferri Simone s.r.l., in associazione temporanea di tipo orizzontale con l'impresa CA.LGEA Costruzioni s.r.l., contesta l'esclusione dalla gara, disposta sulla base della motivazione della carenza del requisito di qualificazione posseduto dal raggruppamento, in quanto la somma delle iscrizioni possedute dalle due imprese non raggiunge l'importo della classifica IV, richiesta dal bando.

L'impresa istante contesta detto assunto, in quanto la somma delle classifiche possedute dall'ATI (III e II) incrementate del 20 per cento, supera l'importo a base d'asta.

In sede di istruttoria preliminare, la Stazione appaltante, ha rappresentato che i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara, devono essere i medesimi per tutti gli operatori, a

prescindere dalla forma individuale o associata degli stessi e che il calcolo del requisito di qualificazione deve essere effettuato sulla base dell'importo di classifica richiesto dal bando.

Ritenuto in diritto

La problematica di cui alla controversia in esame è stata affrontata dall'Autorità con determinazione n. 25/2001, nonché in precedenti espressioni di parere (v. parere n. 25/2007), laddove, è stato chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2 del d.P.R. 554/1999 vanno intese con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione all'**importo complessivo dell'intervento**.

Infatti, l'articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/1999 prevede che un soggetto plurimo di tipo orizzontale deve essere in possesso di qualificazione "non inferiore a quella prescritta per il soggetto singolo"; lo stesso articolo prevede che "l'impresa mandataria in ogni caso possiede requisiti in misura maggioritaria". Dette disposizioni vanno intese con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA: ciò significa che, se in una associazione orizzontale, la somma delle classifiche possedute dalle imprese copre l'importo dei lavori della categoria prevalente, il raggruppamento è qualificato, ma è altresì necessario che la mandataria, sulla base della classifica posseduta nella categoria richiesta dal bando, rispetto all'importo dell'appalto, copra una percentuale di lavori pari almeno al 40 %, mentre le mandanti almeno pari al 10%.

In relazione all'ulteriore problematica dell'ammissibilità per un raggruppamento di poter usufruire del beneficio dell'incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000, l'Autorità, con deliberazione n. 75/2007, ha chiarito che lo stesso è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto ed alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Nel caso in esame, la mandataria è in possesso di qualificazione nella categoria OG6, classifica III (€1.032.913,00) e la mandante in classifica II (€516.457,00).

Le imprese, pertanto, possono usufruire dell'incremento di un quinto, tenuto conto che coprono, rispettivamente, il 40 per cento (€507.072) ed il 20 per cento (€253.536) dell'importo complessivo dell'appalto (€1.267.680,00).

Sulla base di quanto sopra, l'associazione in esame è qualificata per la partecipazione all'appalto di che trattasi, in quanto la somma delle classifiche possedute dalle due imprese, incrementata di un quinto, è di €1.859.244,00, superiore all'importo complessivo a base d'asta.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'associazione temporanea di imprese Ferri Simone s.r.l./ CA.LGEA Costruzioni s.r.l. non è conforme alla normativa di settore.

Il Presidente Relatore f.f.

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 dicembre 2007